



# Polizia Locale di Castelli

PROVINCIA DI TERAMO

Sede Villaggio Artigiano, snc CAP. 64041 Castelli

Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225

PEC: polizialocale.castelli@pec.it

MAIL: [polizialocale.castelli@hotmail.com](mailto:polizialocale.castelli@hotmail.com)

PEC: comune.castelli@pec.it



Prot. R. G. n.000 del 26/07/2023

## ORDINANZA N. 32

**OGGETTO: Istituzione Zona a Traffico Limitato dalle ore 00:00 del 29/07/23 alle ore 24:00 del 03/09/23 nel centro storico del Capoluogo.**

### Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO** che l'Amministrazione comunale è impegnata ad attuare una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita e promuovere una migliore fruibilità delle aree urbane, ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico attraverso anche la limitazione della circolazione di veicoli per favorire le utenze deboli, bambini, anziani, pedoni e ciclisti nel periodo di maggiore affluenza turistica;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25 luglio 2023, con la quale l'Amministrazione comunale ha disposto la realizzazione di una Zona a Traffico Limitato, nel centro storico del Capoluogo, via S. Antoniano, via F. Barnabei, via B. Celli, via G. Fuina, via C. Gentile, Piazza Roma e Piazza Marconi;

**VISTO** l'Art.3, comma 1, punto 54 del C.d.S. di cui al D.Lgs 30/04/1992, n°285 e ss. mm. e ii., che stabilisce che la Z.T.L., area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero;

**CONSIDERATO** che i Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 9 del C.d.S., di cui al D.Lgs. 285/92, con Deliberazione di Giunta Comunale, provvedono a delimitare le Aree Pedonali e le Zone a traffico Limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

**RITENUTO** necessario favorire maggiormente la circolazione pedonale e di conseguenza limitare/vietare quella veicolare nell'area menzionata e renderla fruibile ai cittadini, turisti e visitatori in occasione della "59° Mostra mercato dell'Artigianato Ceramico";

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale si riserva di usufruire e concedere a seguito di istanza detto spazio in caso di eventi e/o manifestazioni o per esigenze varie;

**RITENUTA** l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse provvedere all'istituzione di una Zona a Traffico Limitato, nel centro storico del Capoluogo via S. Antoniano, via F. Barnabei, via B. Celli, via G. Fuina, via C. Gentile, Piazza Roma e Piazza Marconi secondo modalità e termini compatibili in esecuzione del Deliberato n. 44 del 26 luglio 2022;

**VISTO** il Codice della strada Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

**VISTO** D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n.495;

## ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte;

- **L'istituzione di una Zona a Traffico Limitato dalle ore 00:00 del 29/07/23 alle ore 24:00 del 03/09/23 nel centro storico del Capoluogo, nelle vie e piazze sotto elencate:**

➤ VIA S. ANTONIANO, VIA F. BARNABEI, VIA B. CELLI, VIA G. FUINA, VIA C. GENTILE, PIAZZA ROMA E PIAZZA MARCONI;

- Istituzione del divieto di sosta in piazza Roma dalle ore 08:00 del 27/07/2023 alle ore 00:00 del 29/07/2023;

### DISPONE

che all'interno della Zona a Traffico Limitato previa autorizzazione rilasciata dell'Ufficio di Polizia Locale di Castelli potranno accedere secondo le modalità sotto specificate:

- I RESIDENTI O CHI DIMORA ABITUALMENTE PREVIA AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 D.P.R. 445/2000 ALLEGANDO COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DA AUTORIZZARE ALL'INGRESSO IN ZTL;
- SARA' RILASCIATA UNA SOLA AUTORIZZAZIONE CARTACEA PER NUCLEO FAMILIARE DA ESPORRE IN MODO BEN VISIBILE ED INEQUIVOCABILE SUL PARABREZZA ANTERIORE, CON LA POSSIBILITA' DI INSERIRE SULLA RICHIESTA DUE TARGHE DEI VEICOLI DA AUTORIZZARE, PRECISANDO CHE, ENTRAMBE LE TARGHE SARANNO TRASCritte SULL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON NUMERO PROGRESSIVO CONSERVATO IN APPOSITO REGISTO D'UFFICIO;
- I VEICOLI AUTORIZZATI AL TRANSITO PROTRANNO ESSERE LASCIATI IN SOSTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE VIA F. BARNABEI;
- I VEICOLI ED AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI POST-SISMA PREVIA RICHIESTA VIA PEC, COMUNICANDO LE TARGHE DEI VEICOLI DA AUTORIZZARE IN AREA CANTIERE ED I TITOLI EDILIZI, ALTRESI', LE DITTE DOVRANNO COMUNICARE 48 ORE PRIMA DELL'INGRESSO LE TARGHE DEI MEZZI COLLEGATI AL CICLO PRODUTIVO STESSO E FORNITORI;
- LA MODULISTICA INERENTE, SARÀ DISPONIBILE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI CASTELLI [WWW.COMUNECASTELLI.TE.IT](http://WWW.COMUNECASTELLI.TE.IT), UFFICI E SERVIZI – AREA VIGILANZA – VIGILANZA – NORME E DOCUMENTI.

L'accesso sarà consentito, in deroga a quanto sopra, esclusivamente per i seguenti motivi:

- il carico e scarico merci, dalle ore 05:00 alle 10:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00 di ciascun giorno, l'orario o il giorno potrà essere differito su motivata richiesta dei titolari degli esercizi commerciali, comunque previa specifica autorizzazione del personale operante in strada

- **il transito e la sosta dei veicoli in dotazione alle persone diversamente abili muniti di regolare contrassegno;**
- **i veicoli in dotazione alle imprese funebri;**
- **il transito ai mezzi di soccorso e ai mezzi in dotazione alle Forze dell'Ordine;**
- **L'amministrazione Comunale si riserva di modificare per sopravvenute esigenze la presente Ordinanza;**
- **La presente sarà trasmessa all'Area Tecnica per il posizionamento della segnaletica stradale a norma del vigente Cds come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada D. P. R. del 16 dicembre 1992, n. 495, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente. Inoltre verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, alle Forze di Polizia, ai presidi dei VVFF presenti sul territorio;**
- **il transito e la sosta dei veicoli in dotazione alle persone diversamente abili muniti di regolare contrassegno;**
- **il transito e la sosta temporanea ai mezzi dell'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti autorizzati della medesima per pubblica necessità;**
- **L'area dovrà essere indicata mediante segnaletica verticale Zona a Traffico Limitato (FIG. II 322 Art. 135) posta sul lato destro in ingresso di via S. Antoniano;**
- **Sono esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione e sosta, i veicoli a servizio di persone diversamente abili o con limitate/impedite capacità motorie, i veicoli di proprietà dell'amministrazione comunale durante l'effettuazione di specifici servizi, i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, e tutti i veicoli di pronto soccorso e pronto intervento, i veicoli dell'Azienda Sanitaria Locale quando sono in Servizio;**

#### **AVVERTE**

- **La presente sarà trasmessa all'Area Tecnica per il posizionamento della segnaletica stradale a norma del vigente Cds come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada D. P. R. del 16 dicembre 1992, n. 495, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente. Inoltre verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, alle Forze di Polizia, ai presidi dei VVFF presenti sul territorio;**
- **Il presente provvedimento revoca eventuali Ordinanze che hanno regolamentato il centro storico del capoluogo nell'istituente (Z.T.L.);**
- **La pubblicità del provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelli (Te);**
- **I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;**
- **Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni;**
- **Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495;**
- **Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.**

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Mar. Andrea Olivieri*